



Bruxelles, 23.8.2016
COM(2016) 532 final

2016/0257 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale
(Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• **Motivi e obiettivi della proposta**

La proposta è intesa a rivedere il regolamento del 1975 che istituisce il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop). Il motivo è duplice.

La revisione del regolamento permetterà di conformare determinate disposizioni che disciplinano il Cedefop all'orientamento comune sulle agenzie decentrate.

Essa offrirà inoltre l'opportunità di aggiornare gli obiettivi e i compiti del Centro. Sin dalla sua istituzione nel 1975 il Centro ha adeguato le proprie attività agli sviluppi economici, sociali e istituzionali e alle tendenze emergenti nelle politiche europee in materia di istruzione e formazione professionale. Ciò comprende gli sviluppi tecnologici, poiché nell'ambito delle attività professionali ci si affida sempre di più all'uso delle tecnologie digitali. Per far fronte a un contesto politico in evoluzione le attuali attività del Cedefop vanno oltre l'istruzione e la formazione professionale e comprendono lavori relativi alle qualifiche, in particolare il quadro europeo delle qualifiche, all'analisi e alla previsione delle competenze nonché alla convalida dell'apprendimento non formale e informale, che dovrebbe essere riconosciuto. I nuovi obiettivi e compiti saranno adattati per rispecchiare meglio questi sviluppi.

La revisione non è un'iniziativa rientrante nel programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficienza normativa (REFIT).

Anche le altre due cosiddette agenzie tripartite dell'Unione europea – l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) e la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) – vedranno i rispettivi regolamenti istitutivi sottoposti a revisione, contemporaneamente al Cedefop.

• **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Il regolamento che istituisce il Cedefop è stato modificato cinque volte – nel 1993, nel 1994, nel 1995, nel 2003 e nel 2004 – principalmente per tener conto dell'allargamento dell'UE o di modifiche del trattato. Tali modifiche non hanno tuttavia alterato in maniera sostanziale gli aspetti fondamentali dell'Agenzia.

La presente revisione fornirà una descrizione più chiara del ruolo del Cedefop nel sostegno all'elaborazione e all'attuazione di politiche in materia di istruzione e formazione professionale, di competenze e di qualifiche. Essa aggiornerà il mandato del Cedefop come centro di analisi, ricerca e monitoraggio delle politiche in questi ambiti strategici.

• **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

Considerato che il Cedefop è il punto di incontro tra l'istruzione e la formazione professionale e il mercato del lavoro, la revisione tiene conto, da un lato, delle vigenti politiche dell'UE in materia di istruzione e formazione¹ e di competenze² e, dall'altro, di quelle in materia di occupazione. Essa prevede la complementarità sia con la ricerca in corso sia con quella

¹ Come recentemente stabilito nella nuova agenda per le competenze per l'Europa: comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2016) 381/2.

² Ciò include il quadro strategico ET 2020 per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, recentemente aggiornato dalla relazione congiunta 2015 e dal processo di Copenaghen che promuove la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

programmata in questo settore, realizzate con il finanziamento dell'UE, ad esempio attraverso i programmi UE di finanziamento della ricerca.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

La base giuridica proposta è costituita dai seguenti articoli del trattato sul funzionamento dell'Unione europea: l'articolo 166, paragrafo 4, che fa riferimento a una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale; l'articolo 165, paragrafo 4, che dispone che l'Unione contribuisca allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo ed integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione; e l'articolo 149, che fa riferimento all'adozione di misure di incentivazione dirette a promuovere la cooperazione tra Stati membri e a sostenere i loro interventi nel settore dell'occupazione.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La presente proposta affronta alcuni aspetti relativi alle modalità con cui l'agenzia dell'UE opera a livello interno e nel quadro istituzionale dell'UE. Gli obiettivi della proposta non possono pertanto essere conseguiti con un'azione a livello nazionale.

• Proporzionalità

La revisione del regolamento istitutivo dovrebbe essere considerata in termini di impatto sugli oneri amministrativi e sui costi di bilancio al fine di rispettare il principio di proporzionalità. Un principio generale che deve guidare la revisione è la necessità di mantenere semplice, chiaro e flessibile il testo del regolamento istitutivo, ricorrendo nel contempo ad altre forme di regolamentazione (ad esempio un regolamento interno) per le disposizioni particolareggiate. Un regolamento istitutivo dovrebbe avere una durata a medio termine e assicurare la flessibilità necessaria per adattarsi ad eventuali futuri sviluppi nell'organizzazione senza il bisogno di un'ulteriore revisione.

• Scelta dell'atto giuridico

L'atto è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che abroga e sostituisce il vigente regolamento (CEE) n. 337/75.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Dalla più recente valutazione esterna effettuata dalla Commissione e conclusa nel 2013 è emersa la raccomandazione di modificare il regolamento istitutivo del Cedefop per rispecchiare il lavoro dell'Agenzia in materia di competenze e qualifiche e trasformarlo in uno dei suoi compiti, oltre a integrare più chiaramente il suo operato in materia di comunicazione delle politiche e di strumenti e iniziative comuni a livello europeo.

• Consultazioni dei portatori di interessi

Le parti sociali a livello dell'UE sono state consultate sul possibile orientamento di un'azione dell'Unione e sul contenuto della proposta prevista. Esse hanno insistito sull'importanza di

mantenere la natura tripartita dell'Agenzia e di rispecchiarla nei suoi obiettivi e nella rappresentanza di tutti i gruppi all'interno delle sue strutture di governance.

La Commissione ha tenuto informati altri pertinenti portatori di interessi relativamente alle decisioni di massima concernenti il presente esercizio di revisione e li ha consultati ove necessario.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

Considerata la revisione limitata dell'atto istitutivo non è stata realizzata una valutazione d'impatto.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

Non pertinente. La proposta non è collegata al programma REFIT.

- **Diritti fondamentali**

Non pertinente.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Come illustrato più in dettaglio nella scheda finanziaria legislativa, l'incidenza sul bilancio in termini di risorse umane e finanziarie è in linea con la comunicazione COM(2013) 519 della Commissione.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Conformemente all'orientamento comune la proposta contiene una disposizione relativa alla valutazione dell'Agenzia da parte della Commissione. Oltre a presentare questa proposta la Commissione prevede di effettuare una valutazione trasversale dell'Agenzia per esaminarne gli obiettivi, i mandati, la governance e i compiti, anche in relazione ad altre agenzie operanti nel settore del mercato del lavoro, delle condizioni di lavoro, dell'istruzione e della formazione professionali e delle competenze.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **ILLUSTRAZIONE DETTAGLIATA DELLE SINGOLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA**

La revisione del regolamento istitutivo offre l'occasione di aggiornare gli obiettivi e i compiti del Cedefop al fine di riflettere i cambiamenti intervenuti in seno all'Agenzia e nell'ambito in cui essa opera dopo l'adozione del regolamento istitutivo. La revisione consentirà di riaffermare il ruolo del Cedefop nella sua attività di sostegno alla Commissione per l'elaborazione e l'attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale, di competenze e di qualifiche.

La revisione offre inoltre l'opportunità di prevedere misure antifrode, politiche in materia di conflitto di interessi, valutazione e revisione e di trovare un accordo sullo stabilimento di una sede.

La revisione consentirà inoltre di armonizzare le disposizioni in materia di programmazione e informazione con gli obblighi fissati dal regolamento finanziario quadro rivisto. La revisione porterà alla modifica e all'allineamento della procedura di nomina del direttore (direttore esecutivo) con la procedura prevista dall'orientamento comune e conferirà il ruolo dell'autorità che ha il potere di nomina al consiglio di amministrazione dell'Agenzia. La terminologia utilizzata per la struttura di gestione sarà conformata all'orientamento comune. Alcuni elementi dell'atto istitutivo non saranno rivisti alla luce dell'orientamento comune nel quadro della presente proposta, in quanto in attesa di un'ulteriore valutazione.

Per quanto riguarda la nomina, da parte del Consiglio, dei membri del consiglio di amministrazione che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di ciascuno Stato membro, essa dovrebbe effettuarsi, secondo la proposta, sulla base di un elenco presentato dalle organizzazioni delle parti sociali dell'UE.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) e che abroga il regolamento (CEE) n. 337/75

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 166, paragrafo 4, l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 149,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo³,

visto il parere del Comitato delle regioni⁴,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) è stato istituito dal regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio⁵ con lo scopo di fornire il suo contributo alla Commissione per favorire, a livello di Unione, la promozione e lo sviluppo della formazione professionale e della formazione continua.
- (2) Fin dalla sua istituzione il Cedefop ha svolto un ruolo importante nel sostenere lo sviluppo di una politica comune di istruzione e formazione professionale. Al tempo stesso il concetto di formazione professionale e l'importanza attribuitagli sono mutati sotto l'influsso dell'evoluzione dei mercati del lavoro, degli sviluppi tecnologici – in particolare nel settore digitale – e della crescente mobilità della forza lavoro. Le politiche di formazione professionale si sono evolute di conseguenza e comprendono una varietà di strumenti e iniziative, alcuni dei quali, principalmente quelli relativi alle competenze e alle qualifiche – compresa la convalida dell'apprendimento – superano necessariamente i confini tradizionali dell'istruzione e della formazione professionale. È quindi opportuno definire chiaramente la natura delle attività del Cedefop e adeguare la relativa terminologia, rispettando nel contempo le disposizioni del trattato relative all'istruzione e alla formazione professionale.
- (3) La valutazione del Cedefop del 2013 ha concluso che bisognasse modificare il regolamento (CEE) n. 337/75 per includere il lavoro dell'Agenzia in materia di competenze tra i suoi compiti e per integrare più chiaramente il suo operato in materia di comunicazione delle politiche e di strumenti e iniziative comuni a livello europeo.

³ GU

⁴ GU

⁵ Regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio, del 10 febbraio 1975, relativo all'istituzione di un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (GU L 39 del 13.2.1975, pag. 1).

- (4) L'attuazione di una politica di istruzione e formazione professionale dovrà concentrarsi sull'interazione tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro, assicurando che le conoscenze, le competenze e le abilità acquisite sostengano l'occupabilità in un contesto di mercati del lavoro in evoluzione e rispondano alle esigenze dei cittadini e della società.
- (5) Il regolamento (CEE) n. 337/75 del Consiglio è stato modificato in varie occasioni. Dal momento che sono necessarie ulteriori modifiche, per motivi di chiarezza è opportuno abrogarlo.
- (6) L'Agenzia dovrebbe essere disciplinata e gestita, nei limiti del possibile, in base ai principi della dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea sulle agenzie decentrate, del 19 luglio 2012. La presente proposta non pregiudica quindi eventuali ulteriori modifiche al regolamento istitutivo del Cedefop che la Commissione intendesse proporre in seguito a successive valutazioni, come previsto dal presente atto o di propria iniziativa. La Commissione valuterà gli obiettivi, il mandato, la governance e i compiti di tutte le agenzie dell'UE operanti nel settore del mercato del lavoro, delle condizioni di lavoro, dell'istruzione e della formazione professionali e delle competenze.
- (7) Poiché le tre cosiddette agenzie tripartite – il Cedefop, la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) – affrontano questioni relative al mercato del lavoro, all'ambiente di lavoro, all'istruzione e alla formazione professionale e alle competenze, si rende necessario uno stretto coordinamento tra di esse e si dovrebbero trovare modi per migliorare l'efficienza e le sinergie. L'Agenzia dovrebbe inoltre cercare di avviare, se del caso, un'efficiente collaborazione con le capacità di ricerca interne della Commissione europea.
- (8) Le disposizioni finanziarie e quelle relative alla programmazione e informazione di cui al regolamento (CEE) n. 337/75 dovrebbero essere allineate con quelle del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione⁶.
- (9) Le disposizioni relative al personale del Cedefop di cui al regolamento (CEE) n. 337/75 dovrebbero essere allineate con lo statuto dei funzionari dell'Unione europea ("statuto dei funzionari") e con il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea ("RAAA"), definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio⁷.
- (10) L'Agenzia dovrebbe adottare le misure necessarie per assicurare la corretta gestione e il corretto trattamento delle informazioni riservate. Se necessario il Cedefop adotterà le norme di sicurezza di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443⁸ e 2015/444 della Commissione.
- (11) È necessario prevedere disposizioni transitorie di bilancio e per il consiglio di amministrazione e il personale del Cedefop al fine di assicurare il proseguimento delle attività dell'Agenzia in attesa dell'entrata in vigore del presente regolamento,

⁶ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

⁷ Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1).

⁸ Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

OBIETTIVI E COMPITI DELL'AGENZIA

Articolo 1 – Istituzione e obiettivo dell'Agenzia

1. È istituito il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale ("l'Agenzia"), detto anche "Cedefop", sotto forma di Agenzia dell'Unione europea.
2. L'Agenzia si propone di sostenere la Commissione nell'elaborazione e attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale, di competenze e di qualifiche. A tal fine l'Agenzia fornisce dati concreti e servizi volti all'elaborazione delle politiche e alla condivisione delle conoscenze tra i soggetti nazionali e dell'Unione, in particolare i governi e le parti sociali.

Articolo 2 – Compiti

1. L'Agenzia svolge i seguenti compiti per quanto concerne le politiche relative all'istruzione e alla formazione professionale, alle competenze e alle qualifiche:
 - a) analizzare gli sviluppi e fornire analisi comparative delle politiche e delle pratiche nei diversi paesi;
 - b) analizzare le tendenze del mercato del lavoro in relazione alle competenze e alle qualifiche;
 - c) analizzare e contribuire agli sviluppi relativi alla progettazione e all'attribuzione delle qualifiche, alla loro organizzazione in quadri e alla loro funzione nel mercato del lavoro al fine di promuoverne la trasparenza e il riconoscimento;
 - d) analizzare e contribuire ai progressi nel campo della convalida dell'apprendimento non formale e informale;
 - e) svolgere o commissionare studi ed effettuare ricerche sui pertinenti sviluppi socioeconomici e sulle relative questioni strategiche;
 - f) offrire spazi di incontro per lo scambio di esperienze e informazioni tra i governi, le parti sociali e i portatori di interessi a livello nazionale, e sostenere l'attuazione di riforme e politiche a livello nazionale;
 - g) diffondere informazioni per contribuire alle politiche e per accrescere la consapevolezza e la comprensione delle potenzialità dell'istruzione e della formazione professionale nella promozione e nel sostegno dell'occupabilità degli individui, della produttività delle imprese e dell'apprendimento permanente;
 - h) gestire e mettere a disposizione dei cittadini, delle imprese, dei responsabili politici, delle parti sociali e di altri portatori di interessi strumenti, set di dati e servizi relativi alle abilità, alle qualifiche e alle occupazioni.
2. Nelle sue attività l'Agenzia tiene conto dei legami esistenti tra l'istruzione e la formazione professionale da un lato e gli altri settori dell'istruzione e della formazione dall'altro.

3. Nello svolgimento dei suoi compiti l'Agenzia mantiene uno stretto dialogo in particolare con gli organismi specializzati, siano essi pubblici o privati, nazionali o internazionali, con le autorità pubbliche, con gli istituti d'istruzione e con le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro. Restando impregiudicate le sue finalità, l'Agenzia garantisce la cooperazione con altre agenzie dell'Unione europea per evitare sovrapposizioni e promuovere le sinergie e la complementarità delle rispettive attività, in particolare con la Fondazione europea per la formazione professionale, Eurofound e l'EU-OSHA.

CAPO II

ORGANIZZAZIONE DELL'AGENZIA

Articolo 3 – Struttura amministrativa e di gestione

La struttura amministrativa e di gestione dell'Agenzia comprende:

- a) un consiglio di amministrazione, che esercita le funzioni definite all'articolo 5;
- b) un comitato esecutivo, che esercita le funzioni definite all'articolo 10;
- c) un direttore esecutivo, che esercita le responsabilità definite all'articolo 11.

SEZIONE 1

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 4 – Composizione del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da:
 - a) un membro in rappresentanza del governo per ciascuno Stato membro;
 - b) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei datori di lavoro per ciascuno Stato membro;
 - c) un membro in rappresentanza delle organizzazioni dei lavoratori per ciascuno Stato membro;
 - d) tre membri in rappresentanza della Commissione.

Tutti i membri di cui alle lettere da a) a d) hanno diritto di voto.

I membri di cui alle lettere a), b) e c) sono nominati dal Consiglio sulla base degli elenchi di candidati presentati rispettivamente dagli Stati membri e dalle organizzazioni europee dei datori di lavoro e dei lavoratori. I membri che rappresentano la Commissione sono da essa nominati.

2. Ciascun membro del consiglio di amministrazione ha un supplente. In assenza del membro titolare, il supplente lo rappresenta. I supplenti sono nominati secondo la procedura di cui al paragrafo 1.
3. I membri del consiglio di amministrazione e i loro supplenti sono nominati in base alle loro conoscenze in materia di istruzione e formazione professionale, di competenze e di qualifiche, tenendo conto delle pertinenti competenze gestionali, amministrative e di bilancio. Tutte le parti rappresentate nel consiglio di amministrazione si sforzano di limitare l'avvicendamento dei rispettivi rappresentanti

per assicurare la continuità dei lavori. Tutte le parti si adoperano per conseguire una rappresentanza equilibrata di uomini e donne nel consiglio di amministrazione.

4. Il mandato dei membri titolari e dei loro supplenti ha una durata di quattro anni. Tale mandato è prorogabile. Alla scadenza del loro mandato o in caso di dimissioni i membri restano in carica fino all'eventuale rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.
5. All'interno del consiglio di amministrazione vengono istituiti tre gruppi, composti rispettivamente dei rappresentanti dei governi, delle organizzazioni dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei lavoratori. Ogni gruppo designa un coordinatore allo scopo di promuovere l'efficienza delle deliberazioni all'interno dei gruppi e tra di essi. I coordinatori dei gruppi dei lavoratori e dei datori di lavoro sono i rappresentanti delle rispettive organizzazioni a livello europeo e non sono necessariamente designati tra i membri nominati del consiglio di amministrazione. I coordinatori che non sono membri nominati del consiglio ai sensi del paragrafo 1 partecipano alle sue riunioni senza diritto di voto.

Articolo 5 – Funzioni del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione:
 - a) definisce l'orientamento generale delle attività dell'Agenzia e adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto e in conformità dell'articolo 6, il documento di programmazione dell'Agenzia;
 - b) adotta, a maggioranza dei due terzi dei membri con diritto di voto, il bilancio annuale dell'Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell'Agenzia a norma del capo III;
 - c) adotta la relazione annuale consolidata e la valutazione relative alle attività dell'Agenzia e le trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea entro il 1° luglio di ogni anno. La relazione annuale di attività consolidata è pubblica;
 - d) adotta le regole finanziarie applicabili all'Agenzia conformemente all'articolo 16;
 - e) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
 - f) adotta norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;
 - g) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione in base a un'analisi delle esigenze;
 - h) adotta il proprio regolamento interno;
 - i) in conformità del paragrafo 2 esercita, nei confronti del personale dell'Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari all'autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti all'autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione ("poteri dell'autorità che ha il potere di nomina");
 - j) adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto;

- k) nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall'incarico, a norma dell'articolo 18;
 - l) nomina un contabile soggetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell'esercizio delle sue funzioni;
 - m) monitora il seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
 - n) prende tutte le decisioni relative alla creazione delle strutture interne dell'Agenzia e, se necessario, alla loro modifica, tenendo conto delle esigenze dell'attività dell'Agenzia e in rapporto alla sana gestione del bilancio;
 - o) autorizza la conclusione di accordi di lavoro conformemente all'articolo 29, paragrafo 1.
2. Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell'articolo 110 dello statuto dei funzionari, una decisione basata sull'articolo 2, paragrafo 1, del medesimo statuto e sull'articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e definisce le condizioni di sospensione della delega di tali poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri.

Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente i poteri dell'autorità che ha il potere di nomina delegati al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest'ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

Articolo 6 – Programmazione annuale e pluriennale

- 1. Ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 5, lettera c), ogni anno il direttore esecutivo redige un documento di programmazione contenente la programmazione annuale e pluriennale conformemente all'articolo 32 del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione⁹ e tenendo conto degli orientamenti definiti dalla Commissione.
- 2. Entro il 30 novembre di ogni anno il consiglio di amministrazione adotta il documento di programmazione di cui al paragrafo 1 e lo trasmette al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione entro il 31 gennaio, nonché eventuali versioni aggiornate di tale documento.

Il documento di programmazione diventa definitivo dopo l'approvazione definitiva del bilancio generale dell'Unione e, se necessario, viene adeguato di conseguenza.
- 3. Il programma di lavoro annuale comprende gli obiettivi dettagliati e i risultati attesi, compresi gli indicatori di prestazione. Esso contiene inoltre una descrizione delle azioni da finanziare e un'indicazione delle risorse finanziarie e umane assegnate a ciascuna azione, conformemente ai principi di formazione del bilancio per attività e gestione per attività. Il programma di lavoro annuale è coerente con il programma di

⁹ Regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42).

lavoro pluriennale di cui al paragrafo 4. Esso indica chiaramente quali compiti sono stati aggiunti, modificati o soppressi rispetto all'esercizio precedente.

4. Quando all'Agenzia viene affidato un nuovo compito, il consiglio di amministrazione modifica il programma di lavoro annuale adottato. Il consiglio di amministrazione può delegare al direttore esecutivo il potere di presentare modifiche non sostanziali del programma di lavoro annuale. Le modifiche sostanziali del programma di lavoro annuale sono adottate con la stessa procedura del programma di lavoro annuale iniziale.
5. Il programma di lavoro pluriennale presenta la programmazione strategica globale, compresi gli obiettivi, i risultati attesi e gli indicatori di prestazione, nonché la programmazione delle risorse, compresi il bilancio pluriennale e il personale. Essa include una strategia per le relazioni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali di cui all'articolo 29, le azioni connesse a tale strategia e una specificazione delle risorse correlate.

La programmazione delle risorse viene aggiornata ogni anno. La programmazione strategica è aggiornata ove opportuno, in particolare per adattarla all'esito della valutazione di cui all'articolo 27.

Articolo 7 – Presidente del consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e tre vicepresidenti scegliendone uno tra i membri che rappresentano gli Stati membri, uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei datori di lavoro, uno tra i membri che rappresentano le organizzazioni dei lavoratori e uno tra i membri che rappresentano la Commissione. Il presidente e i vicepresidenti sono eletti a maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.
2. La durata del mandato del presidente e dei vicepresidenti è di due anni. Tale mandato è prorogabile una volta. Se però essi cessano di far parte del consiglio di amministrazione in un qualsiasi momento del loro mandato, questo termina automaticamente alla stessa data.

Articolo 8 – Riunioni del consiglio di amministrazione

1. Le riunioni del consiglio di amministrazione sono indette dal presidente.
2. Il direttore esecutivo dell'Agenzia partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente, su richiesta della Commissione o su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri.
4. Il consiglio di amministrazione può invitare a partecipare alle sue riunioni, in veste di osservatore, qualsiasi persona il cui parere possa essere rilevante.
5. L'Agenzia provvede al segretariato del consiglio di amministrazione.

Articolo 9 – Regole di voto del consiglio di amministrazione

1. Fatti salvi l'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), e l'articolo 18, paragrafo 7, il consiglio di amministrazione decide a maggioranza dei membri con diritto di voto.

2. Ogni membro con diritto di voto dispone di un voto. In assenza di un membro con diritto di voto, il supplente è abilitato a esercitare il suo diritto di voto.
3. Il presidente partecipa al voto.
4. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni del consiglio di amministrazione, senza diritto di voto.
5. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce disposizioni più dettagliate in materia di voto, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.

SEZIONE 2

COMITATO ESECUTIVO

Articolo 10 – Comitato esecutivo

1. Il consiglio di amministrazione è assistito da un comitato esecutivo.
2. Il comitato esecutivo:
 - a) prepara le decisioni che saranno adottate dal consiglio di amministrazione;
 - b) monitora, insieme al consiglio di amministrazione, il seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e dalle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF);
 - c) fatte salve le responsabilità del direttore esecutivo, definite nell'articolo 11, assiste e consiglia il direttore esecutivo nell'attuazione delle decisioni del consiglio di amministrazione, al fine di rafforzare il controllo della gestione amministrativa e di bilancio.
3. Ove necessario, per motivi di urgenza, il comitato esecutivo può prendere determinate decisioni provvisorie per conto del consiglio di amministrazione, in particolare su questioni di gestione amministrativa, tra cui la sospensione della delega dei poteri dell'autorità che ha il potere di nomina e le questioni di bilancio.
4. Il comitato esecutivo è composto dal presidente del consiglio di amministrazione, dai tre vicepresidenti, dai coordinatori dei tre gruppi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, e da un rappresentante della Commissione. Ciascun gruppo di cui all'articolo 4, paragrafo 5, può designare fino a due membri supplenti per assistere alle riunioni del comitato esecutivo in assenza dei membri titolari. Il presidente del consiglio di amministrazione è anche presidente del comitato esecutivo. Il direttore esecutivo partecipa alle riunioni del comitato esecutivo senza diritto di voto.
5. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo è di due anni. Tale mandato è prorogabile. La durata del mandato dei membri del comitato esecutivo coincide con la durata del loro mandato come membri del consiglio di amministrazione.
6. Il comitato esecutivo si riunisce tre volte all'anno. Si riunisce inoltre su istanza del presidente o su richiesta dei suoi membri.
7. Il consiglio di amministrazione stabilisce il regolamento interno del comitato esecutivo.

SEZIONE 3

DIRETTORE ESECUTIVO

Articolo 11 – Responsabilità del direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo assicura la gestione dell'Agenzia. Il direttore esecutivo risponde al consiglio di amministrazione.
2. Fatte salve le competenze della Commissione, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, il direttore esecutivo esercita le sue funzioni in piena indipendenza e non sollecita né accetta istruzioni da alcun governo o altro organismo.
3. Su richiesta, il direttore esecutivo riferisce al Parlamento europeo circa l'esercizio delle sue funzioni. Il Consiglio può invitare il direttore esecutivo a presentare una relazione sull'esercizio delle sue funzioni.
4. Il direttore esecutivo è il rappresentante legale dell'Agenzia.
5. Il direttore esecutivo è responsabile dell'esecuzione dei compiti assegnati all'Agenzia dal presente regolamento. In particolare il direttore esecutivo è responsabile di quanto segue:
 - a) la gestione corrente dell'Agenzia;
 - b) l'attuazione delle decisioni adottate dal consiglio di amministrazione;
 - c) la preparazione del documento di programmazione e la sua presentazione al consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione;
 - d) l'attuazione del documento di programmazione e il rendiconto di tale attuazione al consiglio di amministrazione;
 - e) l'elaborazione della relazione annuale consolidata di attività dell'Agenzia e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per valutazione e adozione;
 - f) l'elaborazione di un piano d'azione volto a dare seguito alle conclusioni delle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne e alle indagini dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), e il rendiconto sui progressi compiuti, due volte all'anno alla Commissione e periodicamente al consiglio di amministrazione e al comitato esecutivo;
 - g) la tutela degli interessi finanziari dell'Unione mediante l'applicazione di misure preventive contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, mediante controlli effettivi e, nel caso in cui siano riscontrate irregolarità, mediante il recupero delle somme indebitamente corrisposte nonché, se del caso, mediante l'applicazione di sanzioni amministrative e finanziarie effettive, proporzionate e dissuasive;
 - h) l'elaborazione di una strategia antifrode dell'Agenzia e la sua presentazione al consiglio di amministrazione per approvazione;
 - i) la predisposizione del progetto delle regole finanziarie applicabili all'Agenzia;
 - j) la predisposizione del progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia e l'esecuzione del bilancio.

6. Il direttore esecutivo decide inoltre in merito alla necessità, ai fini dello svolgimento efficace ed efficiente dei compiti dell'Agenzia, di istituire uno o più uffici locali in uno o più Stati membri. Tale decisione richiede l'accordo preventivo della Commissione, del consiglio di amministrazione e dello Stato membro in cui si intende istituire l'ufficio locale. La decisione precisa l'ambito delle attività da espletarsi presso detto ufficio locale in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell'Agenzia.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Articolo 12 – Bilancio

1. Tutte le entrate e le spese dell'Agenzia sono oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l'anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell'Agenzia.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell'Agenzia risultano in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell'Agenzia comprendono:
 - a) un contributo dell'Unione iscritto al bilancio generale dell'Unione europea;
 - b) eventuali contributi finanziari volontari degli Stati membri;
 - c) i diritti percepiti per pubblicazioni o qualsiasi altro servizio fornito dall'Agenzia;
 - d) eventuali contributi dei paesi terzi che partecipano ai lavori dell'Agenzia a norma dell'articolo 29.
4. Le spese dell'Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e le spese operative.

Articolo 13 – Stesura del bilancio

1. Ogni anno il direttore esecutivo predispose un progetto di stato di previsione provvisorio delle entrate e delle spese dell'Agenzia, comprendente la tabella dell'organico, per l'esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione.
2. Sulla base di tale progetto provvisorio, il consiglio di amministrazione adotta un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia per l'esercizio finanziario successivo.
3. Il progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell'Agenzia è trasmesso alla Commissione entro il 31 gennaio di ogni anno.
4. La Commissione trasmette il progetto di stato di previsione all'autorità di bilancio insieme al progetto di bilancio generale dell'Unione europea.
5. Sulla base del progetto di stato di previsione, la Commissione inserisce nel progetto di bilancio generale dell'Unione le previsioni ritenute necessarie per la tabella dell'organico nonché l'importo del contributo da iscrivere al bilancio generale, che sottopone all'autorità di bilancio a norma degli articoli 313 e 314 del trattato.

6. L'autorità di bilancio autorizza gli stanziamenti a titolo di contributo destinato all'Agenzia.
7. L'autorità di bilancio adotta la tabella dell'organico per l'Agenzia.
8. Il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell'Agenzia. Esso diventa definitivo dopo l'adozione definitiva del bilancio generale dell'Unione. Se del caso, si procede agli opportuni adeguamenti.
9. Per qualsiasi progetto di natura immobiliare che possa avere incidenze finanziarie significative sul bilancio dell'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento delegato (UE) n. 1271/2013.

Articolo 14 – Esecuzione del bilancio

1. Il direttore esecutivo provvede all'esecuzione del bilancio dell'Agenzia.
2. Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all'autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.

Articolo 15 – Rendicontazione e scarico

1. Entro il 1° marzo dell'esercizio finanziario successivo il contabile dell'Agenzia invia al contabile della Commissione e alla Corte dei conti europea i conti provvisori.
2. Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo l'Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea.
Entro il 31 marzo dell'esercizio finanziario successivo il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell'Agenzia, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti europea.
3. Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti europea sui conti provvisori dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 148 del regolamento finanziario, il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell'Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione.
4. Il consiglio di amministrazione esprime un parere sui conti definitivi dell'Agenzia.
5. Entro il 1° luglio successivo alla chiusura dell'esercizio il contabile trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.
6. I conti definitivi sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* entro il 15 novembre dell'anno successivo.
7. Il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti europea una risposta alle osservazioni di quest'ultima entro il 30 settembre. Invia inoltre tale risposta al consiglio di amministrazione.
8. Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dall'articolo 165, paragrafo 3, del regolamento finanziario tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di scarico per l'esercizio in causa.

9. Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo dell'Agenzia, prima del 15 maggio dell'anno $n + 2$, per l'esecuzione del bilancio dell'esercizio n .

Articolo 16 – Regole finanziarie

Le regole finanziarie applicabili all'Agenzia sono adottate dal consiglio di amministrazione previa consultazione della Commissione. Esse si discostano dal regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 solo per esigenze specifiche di funzionamento dell'Agenzia e previo accordo della Commissione.

CAPO IV

PERSONALE

Articolo 17 – Disposizioni generali

1. Al personale dell'Agenzia si applicano lo statuto dei funzionari, il regime applicabile agli altri agenti e le regole adottate di comune accordo dalle istituzioni dell'Unione europea per l'applicazione di detto statuto e di detto regime.
2. Il consiglio di amministrazione adotta idonee disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti, conformemente all'articolo 110 dello statuto.

Articolo 18 – Direttore esecutivo

1. Il direttore esecutivo è un membro del personale ed è assunto come agente temporaneo dell'Agenzia a norma dell'articolo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
2. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione sulla base di un elenco di candidati proposto dalla Commissione, seguendo una procedura di selezione aperta e trasparente.
Ai fini della conclusione del contratto con il direttore esecutivo l'Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.
3. La durata del mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. Entro la fine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell'Agenzia.
4. Agendo su proposta della Commissione, la quale tiene conto della valutazione di cui al paragrafo 3, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta per non più di cinque anni.
5. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un'altra procedura di selezione per lo stesso posto alla fine del periodo complessivo.
6. Il direttore esecutivo può essere rimosso dal suo incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione adottata su proposta della Commissione.
7. Il consiglio di amministrazione adotta le decisioni riguardanti la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato e la sua rimozione dall'incarico a maggioranza di due terzi dei suoi membri con diritto di voto.

Articolo 19 – Esperti nazionali distaccati e altro personale

1. L'Agenzia può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle sue dipendenze.
2. Il consiglio di amministrazione adotta una decisione in cui stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l'Agenzia.

CAPO V

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 20 – Status giuridico

1. L'Agenzia è un organismo dell'Unione. Essa ha personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri l'Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni. Essa può in particolare acquisire o alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L'Agenzia ha sede a Salonicco, Grecia.
4. L'Agenzia ha la facoltà di istituire uffici locali in uno o più Stati membri, se questi lo consentono e conformemente all'articolo 11, paragrafo 6.

Articolo 21 – Privilegi e immunità

All'Agenzia e al suo personale si applica il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

Articolo 22 – Regime linguistico

1. All'Agenzia si applicano le disposizioni del regolamento n. 1.
2. Il consiglio di amministrazione può decidere in merito al regime linguistico dell'Agenzia nel suo funzionamento interno.
3. I servizi di traduzione necessari al funzionamento dell'Agenzia sono prestati dal Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

Articolo 23 – Trasparenza

1. Ai documenti in possesso dell'Agenzia si applica il regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰.
2. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione adotta le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1049/2001.
3. Il trattamento di dati personali da parte dell'Agenzia è soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001. Entro sei mesi dalla data della sua prima riunione il consiglio di amministrazione stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001 da parte dell'Agenzia, anche in relazione alla nomina del

¹⁰ Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU L 145 del 31.5.2001, pag. 43).

responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia. Tali modalità sono stabilite previa consultazione del garante europeo della protezione dei dati.

Articolo 24 – Lotta contro la frode

1. Per facilitare la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra attività illecita ai sensi del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹, entro sei mesi dall'applicazione del presente regolamento l'Agenzia aderisce all'accordo interistituzionale del 25 maggio 1999 relativo alle indagini interne svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e adotta le opportune disposizioni applicabili a tutto il proprio personale, utilizzando il modello riportato nell'allegato di tale accordo.
2. La Corte dei conti europea ha il potere di revisione contabile, esercitabile sulla base di documenti e sul posto, su tutti i beneficiari di sovvenzioni, contraenti e subcontraenti che hanno ottenuto finanziamenti dell'Unione dall'Agenzia.
3. L'OLAF può svolgere indagini, ivi compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione in relazione a sovvenzioni o contratti finanziati dall'Agenzia, conformemente alle disposizioni e alle procedure previste dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96.
4. Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, gli accordi di cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali, i contratti, le convenzioni di sovvenzione e le decisioni di sovvenzione dell'Agenzia contengono disposizioni che autorizzano esplicitamente la Corte dei conti europea e l'OLAF a procedere a tali revisioni contabili e indagini conformemente alle loro rispettive competenze.

Articolo 25 – Norme di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate e delle informazioni sensibili non classificate

Ove necessario l'Agenzia adotta le proprie norme di sicurezza equivalenti alle norme di sicurezza della Commissione per la protezione delle informazioni classificate UE (ICUE) e delle informazioni sensibili non classificate di cui alle decisioni (UE, Euratom) 2015/443 e 2015/444 della Commissione¹²¹³. Se del caso, le norme di sicurezza dell'Agenzia comprendono, tra l'altro, disposizioni per lo scambio, il trattamento e la conservazione di tali informazioni.

Articolo 26 – Responsabilità

1. La responsabilità contrattuale dell'Agenzia è regolata dalla legge applicabile al contratto in causa.
2. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a giudicare in virtù di una clausola compromissoria contenuta in un contratto stipulato dall'Agenzia.

¹¹ Regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) (GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1).

¹² Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

¹³ Decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulle norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 53).

3. In materia di responsabilità extracontrattuale l'Agenzia risarcisce, conformemente ai principi generali comuni ai diritti degli Stati membri, i danni cagionati dai suoi servizi o dal suo personale nell'esercizio delle loro funzioni.
4. La Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a pronunciarsi in merito alle controversie relative al risarcimento dei danni di cui al paragrafo 3.
5. La responsabilità individuale del personale nei confronti dell'Agenzia è regolata dalle disposizioni che stabiliscono lo statuto dei funzionari o il regime ad esso applicabili.

Articolo 27 – Valutazione

1. Entro il quinto anno successivo alla data di cui all'articolo 36, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione in conformità dei propri orientamenti per valutare i risultati dell'Agenzia in relazione ai suoi obiettivi, al suo mandato e ai suoi compiti. La valutazione affronta in particolare l'eventuale necessità di modificare il mandato dell'Agenzia e le conseguenze finanziarie di tale modifica.
2. Se ritiene che l'esistenza dell'Agenzia non sia più giustificata rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, la Commissione può proporre di modificare opportunamente o abrogare il presente regolamento.
3. La Commissione presenta una relazione in merito ai risultati della valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici.

Articolo 28 – Indagini amministrative

Le attività dell'Agenzia sono soggette alle indagini del Mediatore europeo ai sensi dell'articolo 228 del trattato.

Articolo 29 – Cooperazione con paesi terzi e organizzazioni internazionali

1. Se necessario ai fini del conseguimento degli obiettivi stabiliti nel presente regolamento, e fatte salve le rispettive competenze degli Stati membri e delle istituzioni dell'Unione, l'Agenzia può collaborare con le autorità competenti dei paesi terzi e/o con le organizzazioni internazionali.

A tal fine l'Agenzia può, previa approvazione da parte della Commissione, istituire accordi di lavoro con le autorità dei paesi terzi e con le organizzazioni internazionali. Detti accordi non creano obblighi giuridici per l'Unione e gli Stati membri.

2. L'Agenzia è aperta alla partecipazione di paesi terzi che hanno concluso con l'Unione accordi in tal senso.

Nell'ambito delle pertinenti disposizioni degli accordi di cui al paragrafo 1 sono elaborate disposizioni che specificano, in particolare, la natura, la portata e le modalità di partecipazione dei paesi terzi interessati ai lavori dell'Agenzia, comprese le disposizioni sulla partecipazione alle iniziative da essa intraprese, sui contributi finanziari e sul personale. In materia di personale tali disposizioni rispettano in ogni caso lo statuto dei funzionari.

3. Il consiglio di amministrazione adotta una strategia per le relazioni con paesi terzi od organizzazioni internazionali riguardo a questioni che rientrano tra le competenze dell'Agenzia.

Articolo 30 – Accordo sulla sede e condizioni operative

1. Le necessarie disposizioni relative all'insediamento dell'Agenzia nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest'ultimo deve mettere a disposizione, nonché le norme specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell'Agenzia e ai relativi familiari sono fissate in un accordo sulla sede concluso fra l'Agenzia e lo Stato membro in cui si trova la sede.
2. Lo Stato membro ospitante garantisce le migliori condizioni possibili per il funzionamento dell'Agenzia, offrendo anche una scolarizzazione multilingue e a orientamento europeo e adeguati collegamenti di trasporto.

CAPO VI

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 31 – Disposizioni transitorie relative al consiglio di amministrazione

1. Il mandato dei membri del consiglio di direzione del Cedefop istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 337/75 scade il [date of entry into force of this Regulation].
2. Nel periodo compreso tra il [date of entry into force of this Regulation] e il [date of application of this Regulation] il consiglio di direzione istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 337/75 esercita le funzioni del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 5 del presente regolamento.

Articolo 32 – Disposizioni transitorie relative al personale

Il direttore dell'Agenzia nominato a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 337/75 assume, per il periodo rimanente del suo mandato, le funzioni di direttore esecutivo ai sensi dell'articolo 11 del presente regolamento. Le altre condizioni contrattuali rimangono invariate.

Articolo 33 – Disposizioni transitorie di bilancio

La procedura di discarico relativa ai bilanci, approvata a norma dell'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 337/75, è espletata conformemente alle norme stabilite nel medesimo regolamento.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34 – Abrogazione

Il regolamento (CEE) n. 337/75 è abrogato a decorrere dal [date of application of this Regulation] e tutti i riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 35 – Mantenimento in vigore delle norme interne adottate dal consiglio di direzione

Le norme interne adottate dal consiglio di direzione ai sensi del regolamento (CEE) n. 337/75 rimangono in vigore dopo il [date of application of this Regulation], salvo diversa decisione del consiglio di amministrazione in applicazione del presente regolamento.

Articolo 36 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
2. Esso si applica a decorrere dal [date of application].
3. Gli articoli 31, 32 e 33 si applicano tuttavia a decorrere dal [the date of entry into force of this Regulation].
4. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo
Il presidente*

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sulle risorse umane del Cedefop*
 - 3.2.3. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.4. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹⁴

04: Occupazione, affari sociali e inclusione

04 03: Occupazione, affari sociali e inclusione

04 03 13: Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione**

La proposta/iniziativa riguarda una **nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria**¹⁵

La proposta/iniziativa riguarda la **proroga di un'azione esistente**

La proposta/iniziativa riguarda **un'azione riorientata verso una nuova azione**

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Obiettivi/valore aggiunto UE in linea con la strategia Europa 2020; quadro strategico ET 2020 per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione, quale aggiornato dalla relazione congiunta adottata dal Consiglio e dalla Commissione nel novembre 2015, dalle conclusioni di Riga del giugno 2015 e dalla nuova agenda per le competenze per l'Europa¹⁶ recentemente adottata:

- promuovere l'apprendimento basato sul lavoro in tutte le sue forme, con particolare attenzione all'apprendistato, coinvolgendo le parti sociali, le imprese, le camere di commercio e i fornitori di istruzione e formazione professionale (IFP), nonché stimolando l'innovazione e l'imprenditorialità;

- sviluppare ulteriormente i meccanismi di garanzia della qualità nell'IFP, in linea con la raccomandazione EQAVET e, nel quadro dei sistemi di garanzia della qualità, istituire circuiti di informazione e feedback nei sistemi di istruzione e formazione professionale iniziale (IFPI) e continua (IFPC) basati sui risultati dell'apprendimento;

- migliorare l'accesso all'IFP e alle qualifiche per tutti grazie a sistemi più flessibili e permeabili, segnatamente offrendo servizi di orientamento integrati ed efficienti e rendendo disponibile la convalida dell'apprendimento non formale e informale;

- rafforzare ulteriormente le competenze chiave nei programmi di studio dell'IFP e fornire opportunità più efficaci per acquisire o sviluppare tali competenze mediante l'IFPI e l'IFPC;

¹⁴ ABM: activity-based management (gestione per attività) - ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

¹⁵ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

¹⁶ Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2016) 381/2.

- introdurre approcci sistematici e opportunità di sviluppo professionale iniziale e continuo di insegnanti, formatori e tutori pedagogici dell'IFP in ambito scolastico e lavorativo;
- agevolare la mobilità per l'apprendimento;
- rafforzare e semplificare la trasparenza e gli strumenti di riconoscimento dell'UE;
- migliorare l'analisi del fabbisogno di competenze e porre rimedio alla carenza di competenze in settori economici specifici, anche rafforzando l'anticipazione delle esigenze del mercato del lavoro in termini di competenze tenendo in considerazione gli sviluppi tecnologici.

1.4.2. *Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate*

Obiettivo specifico [indicare il numero]

Il Centro assisterà la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale, di competenze e di qualifiche.

Attività ABM/ABB interessate

04 03 13 - Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop) – Partecipazione a norma dei titoli 1, 2 e 3.

1.4.3. *Risultati e incidenza previsti*

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

La revisione del regolamento istitutivo è volta a:

- conformarlo alle disposizioni dell'approccio comune sulle agenzie decentrate;
- adeguare il mandato e i compiti dell'Agenzia alle attuali priorità e strategie politiche, tenendo conto dei recenti sviluppi delle politiche nel campo dell'istruzione e della formazione professionale, delle competenze e delle qualifiche, nonché degli sviluppi economici, sociali e istituzionali che si sono verificati nell'UE dalla creazione del Centro nel 1975.

Il regolamento istitutivo del 1975 definiva come segue la missione del Cedefop:

Il Centro ha il compito di fornire il suo contributo alla Commissione per favorire , a livello comunitario, la promozione e lo sviluppo della formazione professionale e della formazione continua.

A questo scopo, nell'ambito degli orientamenti definiti dalla Comunità, esso contribuisce con la sua attività scientifica e tecnica all'attuazione di una politica comune di formazione professionale.

In particolare, il Centro favorisce lo scambio di informazioni e di esperienze.

Il Cedefop opera per rafforzare la cooperazione europea e fornire dati concreti che servano da base per le politiche europee in materia di IFP, di competenze e di qualifiche. Il valore aggiunto del Cedefop è rappresentato dall'alta qualità delle sue analisi comparative e dalle sue competenze specializzate sviluppate mediante la ricerca e le attività di rete.

Il Cedefop collabora strettamente con la Commissione europea, i governi degli Stati membri, i rappresentanti dei datori di lavoro e dei sindacati, i ricercatori e gli operatori in materia di IFP. Il Centro fornisce loro informazioni aggiornate sugli sviluppi nell'ambito dell'IFP nonché opportunità di dibattito politico.

Il Cedefop divulga le informazioni per mezzo del suo sito web e dei social media e mediante pubblicazioni, reti, conferenze e seminari. Le attività del Cedefop sono definite dalla sua missione e da priorità a medio termine.

L'Agenzia si adopera per fornire al pubblico il più ampio accesso possibile ai suoi documenti attraverso il suo sito web.

1.4.4. *Indicatori di risultato e di incidenza*

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

È già in vigore un sistema completo di monitoraggio e valutazione ex-ante ed ex-post dei programmi di lavoro pluriennali. Esso sarà integrato dalla valutazione e dalla revisione effettuate dalla Commissione ogni cinque anni.

1.5. **Motivazione della proposta/iniziativa**

1.5.1. *Necessità nel breve e lungo termine*

L'articolo 166, paragrafo 4 fa riferimento a una politica di formazione professionale che rafforza ed integra le azioni degli Stati membri, nel pieno rispetto della responsabilità di questi ultimi per quanto riguarda il contenuto e l'organizzazione della formazione professionale. L'articolo 165, paragrafo 4 del TFUE dispone che l'Unione contribuisca allo sviluppo di un'istruzione di qualità incentivando la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, sostenendo e integrando la loro azione nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri per quanto riguarda il contenuto dell'insegnamento e l'organizzazione del sistema di istruzione.

Il Cedefop contribuisce al lavoro strategico a lungo termine della Commissione:

- offrendo nuove conoscenze e dati concreti relativi a politiche in materia di IFP, di competenze e di qualifiche;
- monitorando tendenze politiche e fornendo analisi dell'evoluzione delle politiche in materia di IFP, di competenze e di qualifiche;
- promuovendo una migliore previsione delle future esigenze in materia di competenze, anche alla luce degli sviluppi tecnologici, e sviluppando una migliore corrispondenza tra le competenze e le esigenze del mercato del lavoro;
- contribuendo nel breve termine all'attuazione di una politica comune di formazione professionale e di strumenti europei nel settore dell'istruzione e rispettando le priorità dell'UE per l'istruzione e la formazione professionale (2011-2020), quali aggiornate dalla relazione congiunta del 2015 nell'ambito del quadro strategico ET 2020 per la cooperazione europea nel settore dell'istruzione e della formazione e dalla recente nuova agenda per le competenze per l'Europa.

1.5.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea*

Il valore aggiunto del Cedefop si basa sulla sua natura tripartita che gli permette di sviluppare analisi comparative di alta qualità e competenze specializzate nell'ambito delle politiche in materia di istruzione e formazione professionale, di competenze e di qualifiche, basate su contributi provenienti da una varietà di soggetti a livello nazionale ed europeo. Questa ricca esperienza si traduce in un sostegno concreto all'elaborazione e all'attuazione di politiche nazionali e dell'UE mediante le seguenti attività:

- a) analisi degli sviluppi e offerta di analisi comparative delle politiche e delle pratiche nei diversi paesi;
- b) analisi delle tendenze del mercato del lavoro in materia di competenze e qualifiche;
- c) analisi e contributo agli sviluppi relativi alla progettazione e all'attribuzione delle qualifiche, alla loro organizzazione in quadri e alla loro funzione nel mercato del lavoro al fine di promuoverne la trasparenza e il riconoscimento;
- d) analisi e contributo ai progressi nel campo della convalida dell'apprendimento non formale e informale;
- e) svolgere o commissionare studi ed effettuare ricerche sui pertinenti sviluppi socioeconomici e sulle relative questioni strategiche;
- f) offerta di spazi di incontro per lo scambio di esperienze e informazioni tra i governi, le parti sociali e i portatori di interessi a livello nazionale, e sostegno all'attuazione di riforme e politiche a livello nazionale;
- g) divulgazione di informazioni per contribuire alle politiche e per accrescere la consapevolezza e la comprensione delle potenzialità dell'istruzione e della formazione professionale nella promozione e nel sostegno dell'occupabilità degli individui, della produttività delle imprese e dell'apprendimento permanente;
- h) gestire e mettere a disposizione dei cittadini, delle imprese, dei responsabili politici, delle parti sociali e di altri portatori di interessi strumenti, set di dati e servizi relativi alle abilità, alle qualifiche e alle occupazioni.

1.5.3. *Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

La Commissione effettua una valutazione esterna del Cedefop ogni cinque anni. Le valutazioni precedenti hanno confermato che il Cedefop offre un contributo sostanziale al lavoro analitico e politico della Commissione in materia di IFP. La valutazione esterna del Cedefop più recente è stata effettuata nel 2013 e ha interessato il periodo compreso tra il 2007 e la metà del 2012¹⁷. Secondo la relazione di valutazione il Centro ha compiuto progressi in direzione di un'attività incentrata sul sostegno alle politiche, oltre alla sua più tradizionale funzione di fonte pubblica di informazioni. Il regolamento istitutivo del Cedefop dovrebbe essere modificato per includere il lavoro dell'Agenzia in materia di competenze e qualifiche tra i suoi compiti e per integrare più chiaramente il suo operato in materia di comunicazione delle politiche e di strumenti e iniziative comuni a livello europeo.

1.5.4. *Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti*

Il Cedefop collabora con altre agenzie dell'UE che operano in settori collegati. Sono stati conclusi accordi di cooperazione con l'Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), la Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) e la Fondazione europea per la formazione professionale (ETF). Tali accordi prevedono la consultazione nelle prime fasi di sviluppo del programma di lavoro e sono integrati dai piani d'azione annuali che contemplano ulteriori forme di scambio e, se del caso, attività congiunte. Ciò garantisce la complementarità delle attività e consente di creare sinergie.

¹⁷

<http://www.cedefop.europa.eu/en/content/final-report-external-evaluation-cedefop-9-december-2013>

1.6. Durata e incidenza finanziaria

- Proposta/iniziativa di **durata limitata**
 - Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
 - Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA
- Proposta/iniziativa di **durata illimitata**
 - Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
 - e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste

- Gestione diretta** a opera della Commissione attraverso
 - agenzie esecutive
- Gestione concorrente** con gli Stati membri
- Gestione indiretta** con compiti di esecuzione del bilancio affidati:
 - a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);
 - alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
 - agli organismi di cui agli articoli 208 e 209;
 - a organismi di diritto pubblico;
 - a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;
 - alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

Non pertinente

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Tutte le agenzie dell'UE operano nell'ambito di un rigoroso sistema di monitoraggio che include un coordinatore del controllo interno, il servizio di audit interno della Commissione, il consiglio di direzione, la Commissione, la Corte dei conti e l'autorità di bilancio. Il sistema previsto dal regolamento istitutivo del Cedefop continuerà ad applicarsi.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

Nessuno

2.2.2. Modalità di controllo previste

Non pertinente

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

L'articolo 24 della proposta contiene disposizioni relative alla lotta contro la frode.

Il 22 ottobre 2014 il Cedefop ha adottato la sua strategia antifrode, insieme alla politica sulla prevenzione e gestione dei conflitti di interesse al proprio interno. In allegato alla strategia antifrode vi è una procedura interna sulla segnalazione delle irregolarità, comprendente un quadro giuridico e principi di base.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Rubrica 1A – Competitività per la crescita e l'occupazione	Diss./Non diss. ¹⁸	di paesi EFTA ¹⁹	di paesi candidati ²⁰	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	15 02 11 Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	Diss.	SÌ	NO	NO	SÌ

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Rubrica 1A – Competitività per la crescita e l'occupazione	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	04 03 13 Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	Diss.	SÌ	NO	NO	SÌ

¹⁸ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁰ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

L'incidenza sulle spese come indicato di seguito è in linea con la comunicazione COM(2013) 519 della Commissione.

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	1A	Competitività per la crescita e l'occupazione
---	----	---

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)			2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
• Stanziamenti operativi											
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1)	17,434	17,434	17,434	17,434	17,434	17,434	17,783	18,138	123,091
	Pagamenti	(2)	17,434	17,434	17,434	17,434	17,434	17,434	17,783	18,138	123,091
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)									
	Pagamenti	(2a)									
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²¹			n. p.								
Numero della linea di bilancio		(3)									
TOTALE degli stanziamenti per il Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (CEDEFOP)	Impegni	=1+1a +3	17,434	17,434	17,434	17,434	17,434	17,434	17,783	18,138	123,091
	Pagamenti	=2+2a +3	17,434	17,434	17,434	17,434	17,434	17,434	17,783	18,138	123,091

²¹ Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

3.2.2. Incidenza prevista sulle risorse umane del Cedefop

3.2.2.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	2016	2017	2018	2019	2020	TOTALE
Totale funzionari (AD e AST)	16	15	14	14	14	
Agenti contrattuali	25	25	25	25	25	
Agenti temporanei	78	77	77	77	77	
Esperti nazionali distaccati	4	4	4	4	4	
TOTALE	123	121	120	120	120	

3.2.2.2. Fabbisogno previsto di risorse umane per la DG di riferimento

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

	2016	2017	2018	2019	2020		
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)							
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5		
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)							
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)							
10 01 05 01 (ricerca diretta)							
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²²							
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)							

²²

AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)								
XX 01 04 yy ²³	- in sede ²⁴							
	- nelle delegazioni							
XX 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca indiretta)								
10 01 05 02 (AC, END, INT – ricerca diretta)								
Altre linee di bilancio (specificare)								
TOTALE								

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Coordinamento e rappresentanza della posizione della Commissione nei confronti dell'Agenzia.
Personale esterno	

²³ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

²⁴ Principalmente per i fondi strutturali, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e il Fondo europeo per la pesca (FEP).

3.2.3. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale²⁵.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.4. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:

EUR

	2017	2018	2019	2020
Contributo della Norvegia e dell'Islanda	475 949	475 949	485 480	495 170
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati	475 949	475 949	485 480	495 170

²⁵ Cfr. gli articoli 11 e 17 del regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020.

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ²⁶					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

[...]

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

[...]

²⁶ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.